



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia
Via Marina n. 5 - 20121 Milano
Tel. 02.77.11.43.29 - Fax 02.76.00.91.28

Prot. n 220

Milano 10 gennaio 2014

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

Al Presidente del Collegio dei
Revisori



Comune di Sonico (BS)

Oggetto: Trasmissione deliberazione Lombardia/3/2014/PRSE

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione regionale di controllo.

Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario (relatore)
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott.ssa Marta D'Auria	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario



nell'adunanza pubblica del 19 dicembre 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

[Handwritten signature]

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Udito il relatore, Primo referendario dott. Gianluca Braghò.

Premesso che

Dall'esame della relazione dei revisori del comune di Sonico (BS) relativa al rendiconto dell'esercizio 2011, redatta ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 e ss., sono emerse talune criticità riguardanti il mancato rispetto dei limiti di spesa introdotti dal D.L. n. 78/2010 con particolare riferimento alla spesa: 1) relazioni pubbliche, convegni, spese di rappresentanza; 2) Formazione.

Segnatamente il questionario redatto dal revisore, alla tabella 1.12, riportava i seguenti dati:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2011
Studi e consulenze	0,00	80%	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	8.500,00	80%	1.700,00	5.500,00
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	0,00	80%	0,00	0,00
Formazione	600,00	50%	300,00	1.500,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	0,00	20%	0,00	0,00

Con nota istruttoria prot. n. 8303 del 11 settembre 2013, il Magistrato istruttore ha chiesto delucidazioni e documentazione in ordine alle sopraesposte criticità.

L'Organo di revisione del Comune di Sonico, con nota n. 8551 del 20.09.2013, ha precisato quanto segue.

L'importo riferito nel rendiconto 2011 per tipologia di spesa "Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza" per euro 5.500,00 è riferito alle seguenti spese come segue:

a) euro 5.000,00 alla Proloco per iniziative di promozione territoriale in materia di turismo e culturale per l'anno 2011 (Delibera della Giunta Comunale n. 34 del 01/04/2011);

b) euro 500,00 al Gruppo Bandistico San Lorenzo di Sonico, per corso di avviamento musicale per l'anno scolastico 2011/2012.

L'amministrazione ha ritenuto di inserire tali voci nella tipologia di spesa in questione anche se paiono più rientranti nella categoria interventi in campo sociale ed economico.

R

Per quanto riferito alla tipologia di spesa "formazione" si evidenzia che per mero errore materiale è stato indicato l'importo dello stanziamento definitivo del relativo capitolo anziché la somma effettivamente impegnata risultante dal rendiconto 2011. Il dato esatto è: anno 2009 euro 0,00 (zero), anno 2011 euro 731,81.

Tale importo si riferisce a n. 3 interventi formativi per il personale dipendente neo assunto mediante corsi organizzati dalla Società F. Apollonio e C. Spa ritenuti indispensabili dall'ente per la corretta gestione dell'imposta ICI; ed al corso organizzato dalla Società Delfino & Partner's inerente la gestione delle entrate a seguito della normativa sul federalismo fiscale. Pare quindi doversi riguardare tale formazione (minima) come formazione obbligatoria per consentire agli addetti di operare correttamente. Si fa inoltre presente che la spesa sostenuta per la formazione è ampiamente inferiore a quella che la vigente normativa di CCNL richiede venga investita per la formazione del personale (1% monte salari).

In base all'esame della documentazione trasmessa dal revisore del comune, il Magistrato Istruttore ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

Nelle more della convocazione in adunanza pubblica l'amministrazione comune ha presentato una memoria (prot. 11711 del 4/12/2013) in cui ha ulteriormente precisato quanto già illustrato nella risposta istruttoria.

In particolare, il comune, privo di Azienda per il turismo, con territorio suddiviso in 3 frazioni, con deliberazione della giunta comunale n. 34 del 01.04.2011, ha destinato alla Pro Loco Sonico euro 5,000,00, quale ausilio per il sostegno economico per tutte le iniziative proposte nell'estate 2011. Tale trasferimento è da intendersi provvidenza necessaria a finanziare attività che afferiscono a diverse sfere d'intervento turistico, sociale, culturale e sportivo. Attività gestite autonomamente dalla Pro Loco.

Sono stati inoltre imputati euro 500,00, con deliberazione della giunta comunale n. 69 del 08.12.2011, quale contributo al Gruppo Musicale Bandistico "S. Lorenzo" di Sonico per corso di avviamento musicale, in collaborazione con la scuola elementare di Sonico. Tale trasferimento è da considerarsi un'attività parascolastica, volta all'avviamento musicale degli alunni della scuola elementare di Sonico.

Ad avviso dell'amministrazione appare più corretto ascrivere la tipologia di tale spesa alle normali spese di funzionamento del comune e non alle spese soggette a limitazione.

Per quanto concerne le spese di formazione, nella memoria si ribadisce l'errore di trascrizione nella compilazione del questionario e si conferma che il totale impegnato risulta complessivamente di euro 731,81 qualificabili come formazione minima

obbligatoria. Si sottolinea che, come già precisato, tale spesa è ampiamente inferiore a quella che la vigente normativa di CCNL richiede che venga investita per la formazione del personale (1% del monte salari).

Considerato in diritto

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Al fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli

stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D. lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

A

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Contenimento delle tipologie di spese correnti sottoposte ad espresso limite di legge

Gli impegni per l'anno 2011 non sono stati contenuti nel rispetto dei limiti disposti dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010, come mostrato dalla tabella 1.12, sezione II, del questionario, anche tenendo conto delle correzioni fornite dall'amministrazione comunale in sede di istruttoria.

Com'è noto, l'articolo 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una serie di limiti alla spesa degli enti locali per determinate tipologie di spese.

Si tratta, con riguardo all'intero articolo 6, di una disposizione, che introduce una serie di tetti a particolari tipologie di spese correnti, emanata nell'ambito della competenza statale concorrente di coordinamento della finanza pubblica; la Corte costituzionale (cfr. sent. nn. 259/2012, 139/2012, 182/2011), infatti, ha ritenuto ripetutamente tale disciplina come espressione del principio secondo cui le pubbliche amministrazioni nel loro complesso "devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall'art. 6" (sent. 139/2012).

A fronte della diretta applicabilità alle amministrazioni statali, la Corte costituzionale, quindi, riduce la cogenza della norma al principio sopra richiamato.

Per le Regioni, questa possibilità è espressamente prevista dal comma 20 dell'art. 6, che precisa che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica».

Per gli enti locali la Corte precisa che la norma "va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali".

Detto in altri termini, le disposizioni in esame sono state ritenute immuni da censure di incostituzionalità in quanto non escludono che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le autonomie restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Tale normativa, dunque, introduce una serie di tagli imposti dalle straordinarie esigenze di finanza pubblica che hanno guidato il legislatore dal 2008 in avanti.

Come più volte rilevato dalla Sezione, la logica dei tagli lineari introduce il principio d'insensibilità finanziaria rispetto al servizio pubblico o all'attività amministrativa in concreto erogato. Peraltro, un contemperamento per gli enti locali viene dalla giurisprudenza costituzionale sopra ricordata (rispetto del limite complessivo, con la possibilità di compensare gli sforamenti e i risparmi per singole voci, rispetto al limite singolare di legge).

Nello specifico, il comune di Sonico non ha rispettato la richiamata normativa con riguardo alla spesa per relazioni e convegni (spesi euro 5.500,00 a fronte di un limite di euro 1.700,00), e formazione (impegnati euro 731,81 a fronte di un limite di euro 0,00).

Pur prendendo atto delle giustificazioni del comune, si ricorda l'imperatività delle norme richiamate e delle previsioni sanzionatorie ad esse connesse, a fronte di un bilancio così contenuto in cui i risparmi del D.L. n. 78/2010 possono determinare risparmi sulla spesa corrente non necessaria e comprimibile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

ACCERTA

il mancato rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6 Legge n. 122/2010 come in parte motiva indicati;


INVITA

l'Amministrazione comunale di Sonico a rispettare rigorosamente le previsioni legislative in ordine al rispetto dei vincoli di spesa posti dall'art. 6 D.L. n. 78/10, poiché la violazione di dette previsioni costituisce grave irregolarità finanziaria.

Così deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 19 dicembre 2013.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Revisore dei conti del comune di Sonico.

Il Magistrato Estensore
(dott. Gianluca Braghò)



Il Presidente
(dott. Nicola Mastrocasqua)



Depositata in Segreteria
II 09 GEN 2014

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

